

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLI, GRIGNAFFINI, CAPITELLI, CHIAROMONTE, FILIPPESCHI,
GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI**

Disposizione per l'inserimento di nuove opere d'arte
in edifici pubblici e privati

Presentata il 3 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere l'inserimento delle opere d'arte negli edifici pubblici e privati con una normativa più efficace e più estesa rispetto a quella in vigore. La legge 29 luglio 1949, n. 717, opportunamente modificata, destina una riserva del 2 per cento dell'importo della spesa degli interventi pubblici per la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo è quello di rilanciare questa norma, che ancora non ha avuto un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera, sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera, assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la previsione di alcune misure cogenti sia in fase di approvazione del progetto che di collaudo finale.

In relazione alla qualità architettonica e quindi alla valutazione complessiva dell'inserimento dell'opera d'arte, è significativa la previsione che già in fase progettuale dovessero essere individuate la localizzazione e la tipologia dell'opera stessa.

In coerenza con quanto previsto per gli interventi pubblici si propone che vi siano agevolazioni a favore dei privati che inseriscano le opere d'arte negli immobili di nuova edificazione ed in quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione integrale.

L'articolo 1 recepisce organicamente la normativa in materia di riserva dei fondi per l'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione. Il comma 1 innova la legge vigente sostituendo il riferimento alla ricostruzione post-bellica con quello degli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti. Importanti

sono le innovazioni recate dal comma 3, che prevedono l'individuazione e la localizzazione delle opere d'arte già in sede progettuale e la non approvazione del progetto nel caso in cui esso sia carente di tale indicazione. Il comma 4 stabilisce le procedure per il conferimento degli incarichi agli artisti, anche qui privilegiando sempre, al di sopra della soglia di lire 5 miliardi di spesa per l'opera architettonica, il ricorso al concorso. Nella commissione di concorso a modifica della vigente legislazione in materia si prevede l'inserimento di esperti designati dalla re-

gione, dalla provincia e dal comune interessati all'intervento. Il comma 5 rafforza l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva realizzazione dell'opera prevedendo la nomina di un commissario straordinario con il compito di sostituirsi all'amministrazione committente nella realizzazione delle opere.

L'articolo 2 prevede incentivi ai privati per la realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in quelle oggetto di ristrutturazione integrale. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Opere d'arte negli edifici pubblici).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni pubbliche che provvedono alla costruzione o alla ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici destinano una quota non inferiore del 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a 2 miliardi di lire.

3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.

4. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento ha un costo complessivo non superiore a lire 5 miliardi. Per importi superiori, il committente provvede alla scelta degli artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune competenti per territorio, da un direttore di accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di appartenenza.

5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle opere d'arte il Ministero per i beni e le attività culturali. In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commissario straordinario che si sostituisce all'amministrazione committente, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle opere d'arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie conferite alle regioni, il potere sostitutivo viene esercitato dalle regioni con le modalità dalle stesse fissate.

6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, e il comma 22 dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

ART. 2.

(Opere d'arte negli edifici privati).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme in materia di detrazione per oneri, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del Ministro per i beni e

le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere realizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, pari a lire 3 mila milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005850